



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

Strada Provinciale N.56 di Borla
Ponte sul Torrente Ongina alla progressiva km 0+225
Importo complessivo: € 470.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista

Dott. Ing. Michele Titton



Il gruppo di progettazione

Mandataria



Mandanti

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Dal Degan Davide

GLI ARCHITETTI:

Arch. Piersanti Claudio

Arch. Rava Rita



Planex S.R.L.



Sinthesi Engineering S.R.L.

Ce.Se.T.snc

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Andrea Reggi

ELABORATO

INQUADRAMENTO GENERALE

Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali

Appendice all'art. 29 – Definizione TOL

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

ID PPM

D77H21001750001

NOME FILE

736-PE-CS-01_0_Appendice CSA_AMM_TOL

REVISIONE

SCALA:

CODICE
ELAB.

736-PE-CS-01_0

0

3					
2					
1					
0	PRIMA EMISSIONE	07..09.2026	TMS	GTC	MTT
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto direttoriale del MIT n. 743 del 30 marzo 2026, l'art.29 dell'elaborato "736-PE-CS-01_1_Capitolato speciale d'appalto - Norme generali.pdf" viene così modificato ed integrato:

1. . Si applicano le clausole di revisione definite all'art. 60 e all'allegato II.2 bis del codice dei contratti pubblici.
2. Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante **anche in assenza di istanza di parte** e non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento;
3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'allegato II.2-bis D.Lgs 36/2023, il progettista, **in sede di elaborazione del progetto a base di gara**, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60 comma 4 del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A del citato allegato, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.
5. . In seguito all'adozione del Decreto Direttoriale n. 743 del 30 marzo 2026 (emanato dal MIT), si riportano nel seguito le categorie omogenee di lavorazioni individuate ed il relativo peso percentuale considerato ai fini della determinazione dell'indice revisionale sintetico:

CODICE	DECLARATORIA TOL	IMPORTO	PESO %
TOL 4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	€ 19.318,00	6,96%
TOL 5	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	€ 3.412,45	1,23%
TOL 6	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio	€ 31.096,50	11,20%
TOL 7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	€ 169.338,63	60,96%
TOL 12	Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo	€ 37.560,96	13,52%
TOL 19	Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche	€ 8.091,84	2,91%

TOL 20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	€ 8.954,74	3,22%
--------	---	------------	-------

6. Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice viene monitorato con la frequenza mensile.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n 36, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n 36.

7. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del D.Lgs 36/2023, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell'allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto all'art.24 del presente capitolato.

Prima del pagamento della rata di saldo, di cui all'art. 25, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

8. E' fatta salva, per la stazione appaltante, la possibilità di adottare una modalità semplificata di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 del D.lgs 36/2023 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente articolo